



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

Raccolta n. del

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'ENTE LOCALE E
L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE**

“Centro socio culturale di ”

L'anno e questo giorno del mese di in Massa, presso la sede del Servizio Sociale in Via Porta Fabbrica 1

TRA

- **COMUNE DI MASSA** con sede in Massa, Via Porta Fabbrica n. 1, codice fiscale 00181760455, nella persona del Dott. Stefano Tonelli, nato a Carrara (MS) il 25 febbraio 1975, Dirigente del Settore “Servizi Sociali ed Edilizia Sociale” ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente suddetta Amministrazione, a quanto appresso autorizzato con decreto n. 235 del 20.12.2021 d'ora innanzi denominato nel presente atto “ Comune”.

E

L'Associazione/organizzazione/organizzazione denominata **(di seguito solo Associazione/organizzazione/organizzazione)** con sede legale in, Via, CF nella persona del legale rappresentante Sig., nat..... ail/...../..... e residente in, n., CFa ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesse che:

L'Amministrazione Comunale intende affidare all'Associazione/organizzazione sopra individuata, l'organizzazione e gestione del “Centro socio culturale di” nel rispetto delle

disposizioni contenute nella presente convenzione e nel progetto presentato in sede di selezione, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

L'Associazione/organizzazione è iscritta al RUNTS numero e non sono in atto procedure di revoca;

Tanto richiamato e premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del Comune ed Associazione/organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione/organizzazione sopra individuata, per l'attuazione dell'organizzazione e gestione del "Centro socio culturale di", quale servizio sociale di interesse generale che prevede la partecipazione e la frequenza del Centro da parte di anziani, ma anche giovani e famiglie, senza esclusione alcuna, allo scopo di prevenire fenomeni di esclusione sociale e di promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale, in un'ottica di solidarietà tra generazioni, in cui, l'anziano, viene percepito come una risorsa per la comunità.

Con la presente convenzione, il Comune di Massa concretizza la valorizzazione e l'utilizzo ottimale a vantaggio della comunità, dell'immobile di proprietà comunale sito in, con l'avvio della gestione del Centro di socializzazione per Anziani.

ART. 2 - FINALITA' E DURATA

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/organizzazione/organizzazione, con l'obiettivo di promuovere e diffondere attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Tale obiettivo permette di assicurare la realizzazione di attività/interventi a rilievo sociale destinate alla fruizione diffusa da parte della popolazione anziana residente nel territorio comunale. Va specificato che l'obiettivo finale del progetto orientato ad erogare attività e servizi rivolti alla popolazione anziana ed atto al soddisfacimento dell'interesse collettivo, permette al Comune di realizzare un valore aggiunto sia in termini sociali che economici. Nell'ottica dell'aiuto delle persone anziane ed a sostegno delle loro famiglie, il progetto di gestione del Centro oggetto della presente Convenzione deve stimolare l'autonomia degli anziani ed i loro interessi, rendendoli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale. Tale offerta risulta fondamentale, inoltre, nel garantire il perseguimento del benessere psico-fisico e relazionale della persona anziana, attraverso un miglioramento delle sue condizioni di vita.

La presente convenzione decorre **dal 1.2.2023 e ha scadenza il 31.12.2025.**

E' esclusa qualsiasi forma di proroga tacita o di rinnovo tacito.

Alla scadenza la convenzione si intende risolta di diritto senza obbligo di disdetta.

ART. 3 - DESTINATARI

L'attività del "Centro socio culturale di" si rivolge principalmente a favore di anziani autosufficienti e residenti nel Comune di Massa, ma coinvolge anche tutti coloro che propongono attività e programmi intergenerazionali. Vengono inoltre prese in considerazione tutte le istanze provenienti dalle Associazioni/organizzazioni del territorio.

Il Centro è aperto almeno due ore al giorno dal lunedì al sabato. E' aperto a tutte le espressioni della comunità locale pertanto che pertanto potranno richiedere all'Associazione/organizzazione che lo gestisce l'utilizzo degli spazi per usi di interesse sociale anche al fine di avviare processi di integrazione tra la popolazione. Detta possibilità è subordinata alla previa autorizzazione del Comune di Massa. Si precisa che tali iniziative non devono comportare alcun onere per l'Amministrazione comunale e devono essere

completamente gratuite. Il Centro deve essere gratuitamente frequentato dagli anziani partecipando alle attività e iniziative programmate fatto salvo quanto di seguito specificato.

La partecipazione a determinate attività organizzate dall'Associazione/organizzazione potranno essere assoggettate alla richiesta di un contributo qualora l'Associazione/organizzazione stessa lo ritenga necessario per consentire il mantenimento ed il proseguimento delle attività associative e per sostenere gli interventi di ordinaria manutenzione di cui all'art. 10. Per le attività soggette a contributo che si intendono realizzare, l'Associazione/organizzazione deve chiedere la preventiva autorizzazione al Comune e specificare come intende impiegare i contributi che riceverà. Tali contributi dovranno essere rendicontati al Comune congiuntamente alla relazione annuale dell'attività svolta di cui al successivo art. 9.

ART. 4- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'orario di apertura del Centro è il seguente:

-

L'Associazione/organizzazione garantisce il funzionamento del Centro e si impegna affinché tutte le attività previste nel Progetto presentato e valutato e nella presente convenzione, siano rese con continuità, per il periodo concordato, dando immediata comunicazione al Comune circa le eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente, a Comune e utenti, le possibili variazioni dell'orario di apertura dello spazio assegnato.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare e/o richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, a seconda delle mutate esigenze del target di riferimento, previi accordi con la stessa Associazione/organizzazione.

Il Comune si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura del servizio, ridurre o ampliare il servizio dandone preventiva comunicazione scritta all'Associazione/organizzazione.

ART. 5 - IL RESPONSABILE

Il legale rappresentante dell'Associazione/organizzazione, come sopra individuato, salvo diversa comunicazione in merito, è il Responsabile del progetto. L'eventuale sostituzione del Responsabile del progetto dovrà essere immediatamente comunicata al Comune.

ART. 6 - IL PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione/organizzazione, garantisce la disponibilità di volontari aderenti (e se necessario di personale dipendente, nel rispetto di quanto indicato agli art 33 e 36 del d.lgs. 117/2017), in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione delle attività richieste nonché la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi per cui sono destinati. I volontari sono comunque prevalenti per numero e prestazioni rispetto all'eventuale personale dipendente.

Volontari. Per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione/organizzazione si avvale di volontari nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017. Deve **assicurarli** sia contro gli infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso terzi. Dato atto che la stipula di tale copertura assicurativa è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione/organizzazione le sopra citate spese sostenute per assicurare i propri volontari fino ad un massimo cumulativo tra i due centri di euro 2.491,67 per tutto il periodo di durata della convenzione previa rendicontazione della spesa mediante esibizione in originale della quietanza di pagamento e previa verifica di congruità del prezzo effettuata mediante controllo da parte del broker dell'Ente.

L'Associazione/organizzazione garantisce la disponibilità del numero di volontari indicato nel progetto assicurando la loro specifica competenza e preparazione rispetto agli interventi cui sono destinati.

Lavoratori dipendenti. (Da tenere in considerazione solo se l'Associazione/organizzazione utilizza personale dipendente)

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle attività del Centro. Le prestazioni effettuate dal personale utilizzato dall'Associazione/organizzazione, per le attività previste nel progetto e nella convenzione, non costituisce rapporto d'impiego con il Comune, né posso rappresentare titolo per avanzare pretese nei confronti dell'Amministrazione.

L'Associazione/organizzazione è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazione, previdenza sociale, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

E' altresì obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione/organizzazione si impegna ad assicurare, per l'intera durata della gestione, volontari e personale dipendente idonei per l'espletamento dei servizi e delle attività del Centro.

Tanto il personale dipendente quanto volontario deve possedere i requisiti generali sotto indicati:

- idoneità a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
- assenza di condanne penali anche con riferimento al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- attitudine alla relazione di aiuto.

Operatori e volontari devono assolvere con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, con riferimento agli scopi che l'Associazione/organizzazione persegue.

L'Associazione/organizzazione trasmette, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo dell'eventuale personale impiegato (volontario / dipendente) specificato per qualifiche, mansioni e comprensivo dell'orario minimo settimanale di ciascun operatore.

L'Associazione/organizzazione segnalerà al Comune ogni variazione intervenuta nel personale impiegato e dovrà comunque garantire il rispetto degli impegni assunti. I singoli operatori sono tenuti a compilare e firmare un foglio di presenza giornaliero con indicazione degli orari di servizio e delle attività svolte presso il Centro. I fogli presenza dovranno essere conservati presso il Centro e potranno essere consultati in ogni momento dal Comune.

L'Associazione/organizzazione, ai fini del buon andamento delle attività del Centro, è tenuto ad assicurare la continuità della presenza dei volontari e dell'eventuale personale, garantendo la pronta sostituzione in caso di assenze con addetti di pari qualifica, senza alcun altro onere a carico del Comune.

Ogni variazione è tempestivamente comunicata al Comune, che si riserva la facoltà di verificare il rispetto di quanto indicato negli articoli della presente convenzione.

L'Associazione/organizzazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale volontario impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi.

L'Associazione/organizzazione si impegna a rispettare e far rispettare sia ai propri lavoratori dipendenti che ai volontari, il Codice di Comportamento per i Dipendenti del Comune di Massa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 30/12/2022. Il Comune si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale dipendente o volontario operante in rapporto alle funzioni indicate e relative al mancato rispetto degli obblighi previsti e chiederne l'eventuale sostituzione.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE

Il costo relativo allo svolgimento delle attività socio-culturali del Centro in oggetto viene interamente sostenuto dall'Associazione/organizzazione.

Il Comune corrisponde all'associazione/organizzazione a titolo di rimborso, secondo quanto stabilito

dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), i soli costi sostenuti per assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato, nonché quelli relativi alla responsabilità civile verso i terzi, nei limiti dell'importo massimo stabilito all'art. 6 della presente convenzione.

Il Comune verificata l'esattezza e la validità della documentazione presentata procederà alla liquidazione del rimborso.

Il pagamento dell'importo, subordinato alle verifiche sopra citate all'art. 6, è effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Il rimborso non preclude all'associazione/organizzazione l'accesso ai contributi annuali che il Comune eroga a norma del relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

ART. 8 - VARIAZIONI

Ogni eventuale modifica del Progetto valutato nella procedura ad evidenza pubblica deve essere stabilita di concerto con il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

L'associazione/organizzazione si impegna a garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione, nel progetto presentato e rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa.

Tutti i soggetti facenti parte dell'associazione/organizzazione, nelle attività previste dalla presente convenzione, sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.

L'associazione/organizzazione garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un Responsabile a cui fare riferimento in caso di urgenza.

L'associazione/organizzazione, si impegna a partecipare ad eventuali incontri e riunioni che il Comune dovesse convocare al fine di esaminare l'andamento del servizio.

L'associazione/organizzazione predisponde, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione scritta sull'andamento generale del Progetto e sulle iniziative svolte, indicando specificamente:

- numero e prestazioni effettuate;
- numero di utenti frequentanti il Centro;
- eventuali iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari addetti alle attività;
- elenco volontari e prestazioni eseguite;
- rendicontazioni di eventuali contributi ricevuti dall'associazione/organizzazione per le attività di cui all'art. 3.

La documentazione relativa ai frequentanti il Centro è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento n. 679/2016 UE).

L'Associazione/organizzazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento n. 679/2016 UE.

L'associazione/organizzazione è obbligata a provvedere alla manutenzione ordinaria (in cui rientrano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la riparazione e la sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie e punti luce).

Il pagamento delle utenze e delle spese condominiali sono a carico del Comune, fatta salva la possibilità di rimettere il pagamento delle spese delle utenze agli Enti del Terzo Settore affidatari degli immobili di cui sopra nel caso si rilevassero consumi eccessivi e/o per esigenze connesse al bilancio, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni.

E' fatto obbligo, inoltre, all'associazione/organizzazione, di comunicare tempestivamente al Comune (comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla loro rilevazione) la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di

riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. L'associazione/organizzazione deve far rispettare all'utenza il buon utilizzo delle strutture e dovrà provvedere a proprio carico alla sostituzione delle attrezzature e dei beni mobili messi a disposizione per la gestione delle attività qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti o dei volontari dell'Associazione/organizzazione.

E' fatto inoltre obbligo all'associazione/organizzazione, di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e dei volontari con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Emergenza sanitaria. Vista l'esperienza dell'emergenza sanitaria da Covid -19, si precisa che tutte le attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte **nel pieno rispetto** della normativa vigente e dell'eventuale normativa che dovesse essere emanata in caso di emergenza sanitaria. Il mancato rispetto di dette prescrizioni comporterà l'immediata risoluzione della convenzione.

ART. 10 - CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO PER ANZIANI

L'associazione/organizzazione è obbligata a dotarsi della Carta dei Servizi, documento di gestione/programmazione attraverso il quale vengono individuati i livelli di qualità ottimali dei servizi che si intendono garantire. Tale documento si basa sui principi di eguaglianza, imparzialità, integrazione, partecipazione, efficacia ed efficienza ed è altresì uno strumento di conoscenza, informazione e partecipazione attiva dell'utenza e delle famiglie che si rivolgono al Centro per Anziani.

La Carta dei servizi rappresenta, quindi un efficace strumento di garanzia della qualità delle prestazioni, vincolando l'ente erogatore al rispetto di livelli minimi delle prestazioni e legittimando l'utente a pretendere il rispetto degli standard predefiniti. L'utente è infatti, titolare di diritti soggettivi in relazione alla qualità del servizio, interessi legittimi alla corretta organizzazione dello stesso (azionabili come interessi collettivi). Nella Carta dei servizi devono essere specificati i seguenti contenuti:

- ❖ la presentazione del Centro per Anziani;
- ❖ come raggiungere il Centro e come poterlo contattare;
- ❖ mission, obiettivi e finalità;
- ❖ l'accesso ai servizi, orari di accesso: giorni di apertura;
- ❖ la tipologia ed il numero delle persone a favore delle quali è svolta l'attività;
- ❖ le modalità di funzionamento, l'organizzazione e l'organigramma del personale coinvolto;
- ❖ le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e le procedure per assicurare la tutela degli stessi beneficiari e l'erogazione di questionari per la rilevazione di soddisfazione del servizio, utili ai fini della formulazione di interventi di miglioramento;
- ❖ le prestazioni di buon livello organizzativo e qualitativo in risposta ai bisogni degli utenti;
- ❖ le modalità di tenuta e conservazione della documentazione presentata nel rispetto della normativa sulla privacy;
- ❖ il rispetto delle norme relative alla sicurezza;
- ❖ la possibilità per gli utenti di attivare ricorsi, reclami e segnalazioni nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi, al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti.

ART. 11 - LOCALI E ATTREZZATURA

Il Comune, per lo svolgimento delle attività del Centro, mette a disposizione gratuitamente, fino al termine della convenzione, i locali individuati al **NCEU XXXX** dei quali si allega planimetria, comprese le aree pertinenziali afferenti a tali locali.

La associazione/organizzazione accetta i sopra individuati locali nello stato di fatto in cui si trovano così come risultante dal verbale di consegna impegnandosi a restituirli nella medesima condizione, salvo il normale deperimento d'uso (si precisa che l'associazione/organizzazione è tenuta a conservare in buono stato di conservazione i beni assegnati ponendo in essere tutti i necessari interventi di ordinaria

manutenzione).

L'associazione/organizzazione utilizzerà i suddetti locali per il solo scopo per cui sono stati affidati, salvo diverse disposizioni concordate e formalizzate con il Dirigente Responsabile del Settore.

L'associazione/organizzazione è custode dei locali in oggetto e di tutto quanto in essi contenuto, rispondendo in proprio per eventuali danni occorsi agli stessi, incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione dall'Associazione/organizzazione stessa.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell'associazione/organizzazione, dei dipendenti e dei volontari della stessa, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, incendi, etc.

L'associazione/organizzazione ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile, mentre la manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Il pagamento delle utenze e delle spese condominiali sono a carico del Comune, fatta salva la possibilità di rimettere il pagamento delle spese delle utenze agli Enti del Terzo Settore affidatari degli immobili di cui sopra nel caso si rilevassero consumi eccessivi e/o per esigenze connesse al bilancio, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni.

Le utenze telefoniche/internet sono a carico dell'associazione/organizzazione affidataria.

Per intervenute esigenze istituzionali e/o di interesse pubblico il Comune si riserva la facoltà di chiedere la riconsegna anticipata dei locali concessi in uso e di assegnarne altri ritenuti comunque idonei per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, se disponibili. L'associazione/organizzazione accetta tale disposizione senza riserve.

L'ETS non dovrà provvedere al pagamento del canone di affitto al Comune di Massa in quanto lo stesso viene decurtato del 100% in quanto trattasi di finalità sociali, di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2009, svolte da Enti del Terzo Settore operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione/organizzazione è responsabile:

- a) della sicurezza e incolumità del proprio personale compreso quello volontario;
- b) dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché dei beni concessi in uso;
- c) dei danni a persone o cose che sono i destinatari diretti del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'Associazione/organizzazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'Associazione/organizzazione dovrà pertanto attivare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi sopra esposti derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata della convenzione, compresi suoi eventuali rinnovi o proroghe, aventi le seguenti specifiche ed essenziali caratteristiche:

A) polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro, Euro 1.500.000,00 per persona ed Euro 1.500.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- responsabilità civile personale dei volontari iscritti all'Associazione/organizzazione, e di tutte le persone che a qualsiasi titolo prendano parte alle attività oggetto della convenzione, dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione/organizzazione nell'espletamento dell'attività;
- danni subiti dai volontari iscritti all'Associazione/organizzazione, e da tutte le persone che a qualsiasi

titolo prendano parte alle attività oggetto della convenzione, che devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti dell'Associazione/organizzazione;

- conduzione dei locali, delle strutture, delle attrezzature e dei beni in genere consegnati in uso all'Associazione/organizzazione;

- danni a cose di terzi in consegna o non all'Associazione/organizzazione, comprese quelle in custodia, delle quali l'Associazione/organizzazione sia tenuta a rispondere ai sensi di legge (fino alla concorrenza di un importo minimo di € 25.000);

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'Associazione/organizzazione (fino alla concorrenza di un importo minimo € 250.000);

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) (Eventuale solo in presenza di lavoratori subordinati o equiparati): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta oggetto dell'appalto (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'Associazione/organizzazione si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00. per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

La stipula della detta polizza assicurativa, e l'eventuale mancato rinnovo, è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un'ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonerano l'Associazione/organizzazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incumbenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Associazione/organizzazione; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità, della metodologia, nonché della rispondenza delle citate attività agli obiettivi e disposizioni previste nel progetto e nella convenzione. A tale proposito l'Associazione/organizzazione è tenuta a consentire al personale del Comune il libero accesso alla documentazione e agli spazi utilizzati, per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.

ART. 14 - DOMICILIO DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

L'Associazione/organizzazione elegge domicilio in Massa, Via n, e ad esso il Comune indirizza avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.

Il Responsabile del procedimento elegge domicilio in Massa Via Porta Fabbrica 1.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione/organizzazione è tenuta a collaborare all'occorrenza con gli altri Enti del Terzo Settore, eventualmente coinvolti nelle attività dei Centri, e ad impegnarsi nel concretizzare le linee programmatiche del Comune, rapportandosi costantemente al Dirigente del Servizio o al Responsabile Progettuale.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle

attività.

ART. 16 - INADEMPIENZE

Il Comune ha ampia facoltà di verifica e di controllo sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con conseguente diritto di formulare eventuali rilievi al Responsabile individuato ai sensi dell'art 5 della presente Convenzione, e con speculare dovere di quest'ultimo di adottare tempestivamente idonee misure correttive.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dal Comune per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, entro 15 giorni dalla verifica effettuata, e con contestuale fissazione di un termine entro il quale la controparte dovrà tassativamente adottare i necessari provvedimenti.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune, qualora in una qualsivoglia sede di verifica o controllo, rilievi (a) inadempienze dell'affidatario rilevanti quali -inadempienze gravi-, oppure (b) la reiterazione di inadempienze minori che tuttavia assumono, per la loro reiterazione, la rilevanza di -inadempienze gravi-, di attivarsi immediatamente per ottenere la risoluzione del contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora l'associazione/organizzazione si renda responsabile di violazione di legge, oppure di contratto cioè non rispettando le disposizioni previste nella presente convenzione, perciò incorrendo nel proprio grave inadempimento. Ciò ricorre, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi e fattispecie sotto elencati e predeterminati:

1. sospensione, anche parziale, dei servizi oggetto della presente convenzione in assenza di giustificato motivo;
2. abituali deficienze o negligenze nel servizio, qualora la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere il servizio stesso, secondo il giudizio insindacabile dell' Amministrazione comunale;
3. qualora l'associazione/organizzazione si renda colpevole di frodi, accertata evasione fiscale;
4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Ente comunale volte ad assicurare la regolarità della gestione del Centro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e della convenzione;
5. cessione della convenzione, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'Associazione/organizzazione, fallimento o altre procedure concorsuali a carico della stessa ;
6. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
7. violazione delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
8. intervenuta cancellazione dall'Albo o Registro indicato negli atti della procedura comparativa;
9. venir meno dei requisiti richiesti dagli artt.ii 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. violazione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
11. mancata attivazione/rinnovo della polizza assicurativa avente le caratteristiche richieste nella convenzione;
12. mancato rispetto delle disposizioni normative nazionali o regionali emanate per far fronte ad emergenze sanitarie.

ART. 18 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione della convenzione viene disposta con atto del Comune del quale viene data comunicazione all'associazione/organizzazione tramite Pec o raccomandata AR. L'effetto della risoluzione non si estende alle attività già eseguite. All'associazione/organizzazione inadempiente non spetta alcun indennizzo.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire giudizialmente per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ai sensi dell' art. 1453, comma 1 del Cod. Civ. e di esigere

dall'associazione/organizzazione inadempiente il rimborso delle eventuali spese sostenute in misura superiore rispetto a quelle previste in presenza di un regolare adempimento.

Con la risoluzione della convenzione il Comune matura il diritto di assegnare a terzi la gestione del Centro in danno dell'Associazione/organizzazione inadempiente, pertanto il Comune si riserva la facoltà di indire una nuova procedura oppure di rivolgersi all'Ente del Terzo Settore concorrente successivo in graduatoria stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione della convenzione. L'esecuzione in danno non esime l'associazione/organizzazione inadempiente dalle responsabilità civili e penali conseguenti ai fatti a lui imputabili e che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione della convenzione l'associazione/organizzazione dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della gestione del Centro fino al subentro del nuovo Ente gestore, onde evitarne l'interruzione.

ART. 19 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il Comune di Massa ha altresì la facoltà di ottenere la risoluzione della convenzione mediante l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 1454 cc, ovvero, inoltrando una previa diffida scritta per PEC o racc. a.r. ad adempiere intimata all'associazione/organizzazione, cui sia contestata una situazione di grave inadempimento, contenente l'ordine perentorio di rimuoverla, entro e non oltre il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale la convenzione si intenderà risolta di diritto.

Costituiscono sin d'ora, per espressa previsione, comunque non tassativa, fattispecie di grave inadempimento dell'associazione/organizzazione, al verificarsi delle quali sarà diritto del Comune avvalersi, a sua scelta (in alternativa all'utilizzo della -a parte pattuita- clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), dello strumento qui disciplinato di cui all'art. 1454 c.c., le fattispecie sopra elencate, all'art.17, punti da 1 a 12.

ART. 20 -FACOLTA' DI RECESSO AD NUTUM CON PREAVVISO

Il Comune di Massa si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dalla convenzione e di interromperla anticipatamente, *ad nutum*, a suo insindacabile giudizio senza che l'associazione/organizzazione debba avvallare alcunché e senza che possa rivendicare danno o compensi di sorta, mediante preavviso di mesi 4 (quattro) da comunicarsi con PEC o Raccomandata A.R.

Il medesimo diritto di recesso è riservato all'associazione/organizzazione affidataria che ha pertanto facoltà di recedere dalla convenzione e di interromperla anticipatamente, *ad nutum*, mediante preavviso di almeno mesi 2 (due) da comunicarsi al Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale tramite PEC o Raccomandata A.R.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

In caso di recesso, all'associazione/organizzazione non è dovuto alcun indennizzo.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa, e qualora in tale sede non trovi bonaria composizione, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi in via esclusiva nel Foro di Massa, dovendosi interpretare la presente clausola come espressa e cosciente volontà delle parti di derogare alle regole processuali determinanti la competenza territoriale nel radicarsi delle controversie giudiziali, con l'intento di demandare ogni e qualsivoglia controversia, sia essa inerente l'interpretazione che l'esecuzione della presente convenzione, alla sola autorità giurisdizionale ordinaria identificata in via esclusiva nel Foro di Massa.

E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26.4.86, n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune si impegna a trattare i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 24-RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Comunali.

La presente scrittura privata si compone di n. 24 articoli e 11 pagine.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Per il Comune di Massa
Dott. Stefano Tonelli

Per l'Associazione/organizzazione
Il Legale Rappresentante _____

I contraenti, ai sensi dell'art 1341 c.c., approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali:

Art. 16_Inadempienze

Art. 17_Risoluzione della convenzione

Art. 18_Conseguenze della Risoluzione

Art. 19_Diffida ad adempiere

Art. 20_Facoltà di recesso ad nutum con preavviso

Art. 21_Controversie

LETTE CONFERMATE E SOTTOSCRITTE

Per il Comune di Massa
Dott. Stefano Tonelli

Per l'Associazione/organizzazione
Il Legale Rappresentante _____